RIORDINAMENTO DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI E MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Art. 7

Il Consiglio di amministrazione - Nomina e convocazione

Il Consiglio di amministrazione e' composto di undici membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato dei delegati tra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parita' di voti e' eletto il candidato con maggiore anzianita' di iscrizione all'Albo professionale e, fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione all'Albo, il piu' anziano di eta'. Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno ogni tre mesi dal presidente, nella sede della Cassa, con le modalita' stabilite nel secondo comma del precedente articolo 6 salvo riduzione del preavviso ad almeno sette giorni. Il presidente convoca, altresi', il Consiglio di amministrazione ove ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in carica o dal Collegio dei sindaci. Per la validita' delle sedute del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno sei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Il componente del Consiglio di amministrazione assente ingiustificato per tre sedute consecutive decade automaticamente dalla carica. I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti sono sostituiti, mediante elezione, dal Comitato dei delegati, nella sua prima seduta successiva alla vacanza. In caso di dimissioni contemporanee di almeno sei membri, si procede entro trenta giorni a nuova elezione del Consiglio di amministrazione.

Versione in vigore dal 1 marzo 1967, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali
Estremi	Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Titolo	II — Degli organi della Cassa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-cassa-nazionale-di-previdenza-ed-assistenza-a/art-7-il-consiglio-di-amministrazione-nomina-e-convocazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it